

CAMB/2023/22 del 27/03/2023

CONSIGLIO D'AMBITO

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti – Approvazione dello schema di Regolamento di gestione del Fondo d'Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti di cui alla L.R. 16/2015. Avvio consultazione.

IL PRESIDENTE
F.to Francesca Lucchi

CAMB/2023/22

CONSIGLIO D'AMBITO

L'anno **2023** il giorno **27** del mese di **marzo** alle ore 14:30 si è riunito tramite videoconferenza il Consiglio d'Ambito convocato con lettera protocollo PG.AT/2023/0003036 del 22/03/2023 mediante videoconferenza.

Sono presenti i Sigg.ri:

	RAPPRESENTANTE	ENTE			P/A
1	Quintavalla Luca Giovanni	Comune di Castelvetro Piacentino	PC	Sindaco	P
2	Trevisan Marco	Comune di Salsomaggiore Terme	PR	Consiglier e	P
3	De Franco Lanfranco	Comune di Reggio Emilia	RE	Assessore	P
4	Gargano Giovanni	Comune di Castelfranco E.	M O	Sindaco	A
5	Muzic Claudia	Comune di Argelato	BO	Sindaco	P
6	Balboni Alessandro	Comune di Ferrara	FE	Assessore	A
7	Pula Paola	Comune di Conselice	RA	Sindaco	A
8	Lucchi Francesca	Comune di Cesena	FC	Assessore	P
9	Montini Anna	Comune di Rimini	RN	Assessore	P

La Presidente invita il Consiglio a deliberare sul seguente ordine del giorno:

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti – Approvazione dello schema di Regolamento di gestione del Fondo d'Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti di cui alla L.R. 16/2015. Avvio consultazione.

Vista la L.R. Emilia-Romagna n. 23/2011 di istituzione dell'Agenzia territoriale dell'Emilia-Romagna per i servizi idrici e rifiuti (ATERSIR), cui partecipano obbligatoriamente tutti gli Enti Locali della Regione per l'esercizio associato delle funzioni relative al servizio idrico integrato e al servizio di gestione dei rifiuti urbani di cui al d.lgs. n. 152/2006, che ha dettato disposizioni per la regolazione dei medesimi servizi;

visto l'art. 4 della L.R. dell'Emilia-Romagna n. 16 del 5 ottobre 2015 “Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla legge regionale 19 agosto 1996, n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)”, in base a cui è stato costituito presso ATERSIR, a partire dall'anno 2016, il Fondo d'ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti;

richiamato l'ultimo aggiornamento del Regolamento di gestione del Fondo, approvato con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 28 del 24 marzo 2017, in base a cui sono state gestite fino all'annualità 2022 le diverse linee di finanziamento previste;

vista la L.R. Emilia-Romagna 27 dicembre 2022, n. 23, che ha apportato rilevanti modifiche, vigenti dall'annualità 2023, rispetto all'assetto precedente del Fondo, prevedendo:

- che i Comuni debbano partecipare con quote di alimentazione del Fondo, per un valore complessivo non inferiore a 5 milioni di Euro annui, calcolate applicando una quota compresa tra il 5 e il 15 per cento del costo medio di smaltimento regionale ai quantitativi di rifiuti non riciclati determinati da ARPAE;
- l'eliminazione delle linee precedentemente identificate nel regolamento come LFA e LFB1, già destinate a premiare i comuni per la minor produzione di rifiuti non riciclati per abitante equivalente, e per incentivare la trasformazione dei servizi per il passaggio a tariffa puntuale;
- la creazione di tre nuove linee di finanziamento, destinate ad incentivare i comuni definiti come “virtuosi”, i Comuni “supervirtuosi”, ed i comuni dell'area omogenea “Montagna”, secondo criteri e procedure demandate ad ATERSIR tramite il Regolamento di gestione;
- la conferma delle linee di finanziamento per centri comunali del riuso e per progetti comunali di prevenzione;
- nuovi criteri di ripartizione tra le linee di finanziamento delle risorse disponibili per ciascuna annualità, e la definizione di un regime transitorio per contenere lo scostamento tra gli effetti dell'istituzione delle linee di finanziamento per Comuni “virtuosi” e “supervirtuosi” rispetto agli incentivi riconosciuti nell'anno 2022 alla linea LFA;

dato atto della necessità di provvedere ad un aggiornamento del Regolamento di gestione del Fondo che tenga conto delle modifiche introdotte alla L.R. 16/2015, previa consultazione della Commissione assembleare competente in materia di ambiente e sentita la Commissione tecnica indipendente con funzioni consultive istituita allo scopo da ATERSIR;

vista la Determinazione Dirigenziale n. 12 del 25/01/2023, con cui sono stati approvati i valori degli abitanti equivalenti del Servizio rifiuti per l'annualità 2021, in applicazione del metodo di calcolo di cui al vigente Regolamento di gestione del Fondo, da considerare ai fini della gestione dell'annualità 2023 del Fondo d'Ambito;

vista la Deliberazione di Consiglio di Ambito n. 21 approvata in data odierna, con cui sono state disposte la costituzione e ripartizione del Fondo per l'annualità 2023, secondo i criteri dettati dall'art. 4 della L.R. 16/2015, e con cui è stata approvata la gestione transitoria del Fondo per l'annualità 2023, nelle more del necessario aggiornamento del Regolamento di gestione del Fondo;

visto lo Schema del Regolamento di gestione del Fondo predisposta dalla struttura tecnica dell'Agenzia che, al fine di considerare le numerose e rilevanti modifiche apportate alla L.R. 16/2015:

- disciplina criteri e modalità per la definizione annuale delle risorse che alimentano il

Fondo d'ambito d'incentivazione;

- stabilisce le modalità per la ripartizione delle risorse tra le linee di finanziamento previste;
- individua criteri e modalità per l'attribuzione ai soggetti beneficiari;
- stabilisce la procedura e le modalità per il calcolo degli abitanti equivalenti del Servizio rifiuti;

ritenuto opportuno approvare tale Schema e avviare l'iter per la sua approvazione, che prevede la consultazione da parte della Commissione tecnica consultiva istituita allo scopo presso ATERSIR, nonché l'espressione del parere da parte della competente Commissione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna;

dato atto che il presente provvedimento non comporta impegni di spesa o diminuzione dell'entrata e che pertanto non è richiesto il parere in ordine alla regolarità contabile, ai sensi dell'art. 49, c. 1, del D. Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

visto il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e s.m.i.;

a voti palesi e favorevoli,

DELIBERA

1. di approvare lo schema di Regolamento di gestione del Fondo d'Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti istituito presso ATERSIR ai sensi della L.R. 16/2015, in aggiornamento del vigente Regolamento approvato con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 28/2017;
2. di dare mandato alla struttura tecnica dell'Agenzia di sottoporre il documento all'iter previsto dall'art. 4 della L.R. 16/2015, attraverso consultazione con la Commissione tecnica consultiva istituita allo scopo presso ATERSIR, e attraverso il parere della competente Commissione dell'Assemblea Legislativa della Regione Emilia-Romagna;
3. di prevedere che il calcolo degli abitanti equivalenti venga approvato annualmente attraverso apposita Determinazione Dirigenziale, secondo la procedura di cui allo specifico allegato al Regolamento;
4. di trasmettere il presente provvedimento agli uffici di competenza per ogni ulteriore adempimento connesso e conseguente;
5. di dichiarare, con separata ed unanime votazione, la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi di legge, stante l'urgenza di provvedere.

Allegato alla deliberazione del Consiglio d'Ambito n. 22 del 27/03/2023

Oggetto: Servizio Gestione Rifiuti – Approvazione dello schema di Regolamento di gestione del Fondo d'Ambito di incentivazione alla prevenzione e riduzione dei rifiuti di cui alla L.R. 16/2015. Avvio consultazione.

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica, attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, della presente proposta di deliberazione, ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-*bis*, comma 1, del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267.

Il Dirigente
Area Servizio Gestione Rifiuti
F.to Paolo Carini

Bologna, 27 marzo 2023



**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO
D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA
PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI**

Schema approvato con

Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 22 del 27/03/2023

Approvato con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 16 del 07/04/2016

Aggiornato con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 7 del 27/02/2017

Aggiornato con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 28 del 24/03/2017

Aggiornato con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. ___ del __/__/2023

INDICE

1. PREMESSA	3
2. FINANZIAMENTO DEL FONDO	3
3. QUOTA DEL FONDO A CARICO DEI PEF DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI	4
4. QUOTA DERIVANTE DAL TRIBUTO REGIONALE SPECIALE	5
5. QUOTA DERIVANTE DA ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI	5
6. DESTINAZIONE DEL FONDO	5
7. SOSTEGNO A PROGETTI PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI	7
8. LINEA RIUSO	7
9. LINEA PREVENZIONE	8
10. LINEA MONTAGNA	9
11. LINEA VIRTUOSI	9
12. LINEA SUPERVIRTUOSI	10
13. CLAUSOLE PROVVISORIE PER L'ANNO 2023	11
14. DEFINIZIONE DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI	11
Allegato 1 - Procedura per la definizione degli Abitanti Equivalenti	12

1. PREMESSA

1.1 Il presente regolamento ha lo scopo di disciplinare i meccanismi di finanziamento e di distribuzione del "Fondo d'Ambito per la prevenzione e riduzione dei rifiuti" (di seguito "Fondo") costituito e gestito dall'Agenzia Territoriale dell'Emilia-Romagna per i Servizi Idrici e Rifiuti (di seguito "ATERSIR") ai sensi dell'art. 4 della L.R. 16/2015 "Disposizioni a sostegno dell'economia circolare, della riduzione della produzione dei rifiuti urbani, del riuso dei beni a fine vita, della raccolta differenziata e modifiche alla Legge Regionale 19 agosto 1996 n. 31 (Disciplina del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi)".

Il presente regolamento aggiorna il precedente, approvato con Deliberazione di Consiglio d'Ambito n.28 del 24/03/2017, e recepisce le modifiche successivamente operate sulla L.R. 16/2015 attraverso la L.R. 18 luglio 2017 n. 16, la L.R. 10 dicembre 2019 n. 29, L.R. 29 dicembre 2020 n. 11 e la L.R. 27 dicembre 2022, n. 23.

2. FINANZIAMENTO DEL FONDO

2.1 Il Fondo viene alimentato da:

- a. una quota compresa nei costi comuni dei Piani Economico Finanziari del Servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani; tale quota viene determinata, introitata e gestita da ATERSIR secondo il presente Regolamento, ai sensi del comma 3 dell'art.4 della L.R. 16/2015;
- b. quota parte del tributo speciale di cui alla L.R. 31/1996, determinata ed introitata dalla Regione Emilia Romagna e messa a disposizione di ATERSIR ai fini della sua gestione;
- c. eventuali contributi pubblici specificatamente finalizzati.

$$FI_{(n)}^{AMB} = \sum_C (QF_{(C)(n)}^{PEF}) + QF_{(n)}^{TR} + QF_{(n)}^{CP} + RESFI_{(n-1)}^{AMB}$$

dove:

$FI_{(n)}^{AMB}$: ammontare del Fondo disponibile per l'anno di riferimento n

$QF_{(C)(n)}^{PEF}$: somma a carico dei costi comuni sul PEF del Comune (C) per l'anno di riferimento n

$QF_{(n)}^{TR}$: quota di alimentazione del Fondo a carico della Regione, relativa al tributo regionale speciale per il conferimento di rifiuti in discarica

$QF_{(n)}^{CP}$: quota di alimentazione del Fondo derivante da contributi pubblici diversi

$RESFI_{(n-1)}^{AMB}$: residuo non utilizzato del Fondo dell'anno $(n-1)$ precedente a quello di riferimento n

2.2 Le eventuali risorse residue del Fondo dall'annualità precedente rimangono a disposizione per l'erogazione nell'annualità successiva.

3. QUOTA DEL FONDO A CARICO DEI PEF DEL SERVIZIO GESTIONE RIFIUTI URBANI

- 3.1 La quota di finanziamento del Fondo a carico dei Piani Economico Finanziari del Servizio Gestione Rifiuti di ciascun Comune $QF_{(C)}^{PEF}$ viene determinata, come previsto dalla L.R. 16/2015, in relazione ai quantitativi di rifiuti non riciclati ed in relazione al costo medio regionale di smaltimento.
- 3.2 Le quantità di rifiuti considerate per ogni anno vengono determinati da ARPAE, stimati sulla base degli ultimi dati ufficiali disponibili, considerando gli scarti delle lavorazioni delle raccolte differenziate e i quantitativi delle raccolte differenziate avviati direttamente a recupero energetico o in discarica a cui si aggiunge il quantitativo degli scarti degli impianti di produzione finali riparametrati a livello comunale, al fine di assicurare la corrispondenza tra quantitativi di rifiuti disincentivati ed effettiva efficacia nel sistema di gestione dei rifiuti adottato. Considerando le tempistiche necessarie alle attività di verifica ed approvazione dei dati relativi ai quantitativi di rifiuti raccolti e trattati, svolte da ARPAE attraverso il Catasto rifiuti di cui al portale O.R.So (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale), i quantitativi di rifiuti non riciclati da utilizzare per l'annualità (n) del Fondo sono quelli ufficiali prodotti nell'anno (n-2).
- 3.3 Nel computo dei rifiuti non riciclati da considerare ai fini della determinazione delle quote comunali di contribuzione al Fondo non vengono conteggiati i rifiuti urbani che siano stati prodotti ad esito di eventi calamitosi (ad es. alluvioni, terremoti, trombe d'aria), comprovati da dichiarazioni di emergenza di Protezione Civile.
- 3.4 Alle quantità di rifiuti definite per ciascun Comune viene applicata una percentuale, compresa tra il 5% e il 15%, del costo medio regionale di smaltimento dei rifiuti indifferenziati, riferito alla precedente annualità (considerato come costo unitario degli impianti al netto di componenti esogene quali gli oneri di gestione post-operativa delle discariche chiuse o crediti derivanti dalle dilazioni di applicazione dei costi previste dalla disciplina regionale).
- 3.5 La quota di finanziamento del Fondo a carico di ciascun Comune risulta quindi:

$$QF_{(C)(n)}^{PEF} = K_{(R)(n)}^{SM} \times C_{(R)(n-1)}^{SM} \times R_{(C)(n-2)}^{SM}$$

dove

$K_{(R)(n)}^{SM}$: percentuale da applicare al costo medio regionale di smaltimento (compresa tra il 5% ed il 15%)

$C_{(R)(n-1)}^{SM}$: costo medio regionale di smaltimento dei rifiuti per l'anno precedente a quello di riferimento

$R_{(C)(n-2)}^{SM}$: quantità di rifiuti non riciclati dal Comune nell'anno (n-2) rispetto a quello di riferimento

- 3.6 La percentuale $K_{(R)}^{SM}$ viene stabilita, nei limiti indicati dalla L.R. 16/2015 (tra il 5% ed il 15%) da parte del Consiglio d'Ambito, in modo da assicurare un valore complessivo delle quote a carico dei Comuni pari almeno a 5 milioni di Euro, come previsto dall'art. 4 c.3 della L.R. 16/2015.
- 3.7 Le quote comunali vengono imputate tra i costi comuni del PEF del servizio rifiuti secondo le previsioni del metodo tariffario pro-tempore vigente.

- 3.8 Tali quote non sono soggette all'applicazione dell'IVA ai sensi dell'art. 2 del DPR 633/72, in quanto mere cessioni di denaro.
- 3.9 Il gestore del Servizio Rifiuti (o il Comune che svolge il servizio in economia) corrisponde annualmente ad ATERSIR la quota complessivamente dovuta, in un'unica soluzione, entro il 30 settembre.

4. QUOTA DERIVANTE DAL TRIBUTO REGIONALE SPECIALE

- 4.1 La Regione Emilia Romagna stabilisce importo e tempi di corresponsione ad ATERSIR dell'importo $QF_{(n)}^{TR}$, come contributo di alimentazione del fondo derivante da una quota del tributo regionale speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, di cui all'art. 11 della L.R. 19/1996, così come modificata dalla L.R. 16/2015.

5. QUOTA DERIVANTE DA ALTRI CONTRIBUTI PUBBLICI

- 5.1 All'alimentazione del Fondo possono partecipare ulteriori contributi pubblici specificamente finalizzati $QF_{(n)}^{CP}$, come previsto dal comma 2 dell'art. 4 della L.R. 16/2015. Salvo diversa indicazione dei provvedimenti da cui originano, anche tali contributi sono gestiti ed erogati secondo le procedure del presente Regolamento, nel rispetto dei principi di cui alla L.R. 16/2015.
- 5.2 ATERSIR ammette all'alimentazione del Fondo contributi pubblici specificatamente finalizzati solo quando derivino da provvedimenti che non siano in contrasto con i principi di cui alla L.R. 16/2015.

6. DESTINAZIONE DEL FONDO

- 6.1 Come previsto dall'art. 4 comma 4 della L.R. 16/2015 il Fondo FI^{AMB} a disposizione viene destinato tra diverse linee di finanziamento, che vengono di seguito definite:
- Linea **RIUSO** (già linea LFB2)
contributi per la realizzazione dei Centri comunali per il riuso, o per adeguamento alle linee guida regionali vigenti;
 - Linea **PREVENZIONE** (già linea LFB3)
contributi per progetti comunali di riduzione della produzione di rifiuto, con particolare riferimento a quelli plastici (prodotti monouso e packaging) in aderenza alla strategia #Plastic-freeER;
 - Linea **MONTAGNA**
contributi per il miglioramento gestionale del servizio nei comuni classificati nell'area omogenea "Montagna", al fine del raggiungimento degli obiettivi del servizio (percentuale di raccolta differenziata, sviluppo di raccolte obbligatorie);
 - Linea **VIRTUOSI**
diminuzione del costo del servizio di igiene degli utenti dei Comuni "virtuosi", che hanno raggiunto l'obiettivo finale di raccolta differenziata stabilito per l'ultima annualità dal Piano Regionale di Gestione Rifiuti e Bonifica Siti Contaminati (PRRB) vigente per l'area omogenea di appartenenza o abbiano sistemi di misurazione dei rifiuti indifferenziati prodotti;
 - Linea **SUPERVIRTUOSI** (già linea LFA)
diminuzione del costo del servizio di igiene degli utenti dei Comuni "supervirtuosi", che hanno prodotto quantitativi di rifiuti pro capite per abitante equivalente non riciclati pari o

inferiori a 110 chilogrammi/ab/anno e hanno raggiunto l'obiettivo finale di raccolta differenziata stabilito per l'ultima annualità dal PRRB vigente per l'area omogenea di appartenenza.

6.2 La ripartizione delle risorse disponibili del Fondo per ciascuna annualità è effettuata ai sensi di quanto previsto all'art.4 della L.R. 16/2015:

- 25% del Fondo alle linee RIUSO e PREVENZIONE;
la ripartizione tra le due linee viene definita dal Consiglio d'Ambito, anche in funzione della graduatoria permanente delle richieste di contributo per i Centri comunali del riuso;
- 25% del Fondo alla linea MONTAGNA;
- 50% del Fondo alle linee VIRTUOSI e SUPERVIRTUOSI;
la ripartizione tra le due linee prevede l'80% (ovvero il 40% del Fondo) alla linea VIRTUOSI ed il 20% (ovvero il 10% del Fondo) alla linea SUPERVIRTUOSI; tali percentuali potranno essere rimodulate nel tempo per tenere conto dei risultati ottenuti.

6.3 L'accesso alle linee di finanziamento è sotteso ai seguenti requisiti, garantiti dal Comune o dal gestore che beneficia di contributi:

- assicurare l'integrale copertura dei costi del servizio approvati nel PEF dell'anno precedente;
- avere fornito i dati di rendicontazione ai sensi della D.G.R. 754/12 relativamente all'anno precedente;
- avere messo in atto azioni per la riduzione dei prodotti in plastica monouso, ai sensi del punto 12 della strategia #Plastic-freeER approvata con D.G.R. n. 2000 del 2019;
- essere in possesso ovvero avere fatto richiesta, per progetti di investimento beneficiari delle linee RIUSO, PREVENZIONE e MONTAGNA, del Codice Unico di Progetto (CUP), ai sensi della Legge n. 3 del 16 gennaio 2003 "Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione", art. 11 (Codice unico di progetto degli investimenti pubblici); il CUP deve essere riportato sui documenti progettuali e nella relativa contabilità (ad esempio atti dispositivi, impegni di spesa, fatture, liquidazioni).

6.4 Al fine di verifica di tali requisiti ATERSIR si avvale di dati e documenti in proprio possesso relativi alla gestione dei servizi, ovvero può chiedere a Comuni e gestori di fornire apposite comunicazioni e/o dichiarazioni; la liquidazione delle risorse riconosciute è vincolata all'effettiva verifica dei requisiti, ed in caso di mancata verifica i contributi riconosciuti vengono revocati con appositi provvedimenti.

7. SOSTEGNO A PROGETTI PER LA RIDUZIONE DEI RIFIUTI

- 7.1 La quota del 25% del Fondo destinata al sostegno delle attività promosse al fine di prevenire e ridurre la produzione di rifiuti, di cui al comma 4 lettera a dell'art.4 della L.R. 16/2015, viene suddivisa nelle linee di finanziamento RIUSO (per realizzazione di centri comunali o intercomunali del riuso) e PREVENZIONE (per progetti di riduzione della produzione di rifiuti); la suddivisione tra le linee di finanziamento viene approvata dal Consiglio d'Ambito di ATERSIR, e tiene conto in particolare delle richieste di contributo per la realizzazione di Centri comunali del riuso inserite nella graduatoria permanente di cui all'articolo 8.
- 7.2 Gli incentivi previsti per le linee di Incentivazione RIUSO e PREVENZIONE sono assegnati con priorità ai comuni che non accedono alle altre linee di incentivazione.

8. LINEA RIUSO

- 8.1 I Comuni, o loro aggregazioni, possono richiedere un contributo per sostenere i costi di realizzazione di centri comunali o sovracomunali del riuso che siano rispondenti alle linee guida applicative emanate dalla Regione Emilia Romagna ai sensi dell'art. 3 comma 11 della L.R. 16/2015; tali contributi non rientrano nei Piani Economico Finanziari del Servizio Gestione rifiuti urbani e assimilati, in quanto la realizzazione e gestione dei Centri del Riuso non costituisce attività di gestione dei rifiuti.
- 8.2 Le richieste possono riguardare solamente nuovi interventi in programma, e il contributo riconosciuto può concorrere fino al massimo del 80% dei costi di realizzazione ammissibili. Sono incentivabili gli interventi di adeguamento, obbligatori ai sensi delle linee guida regionali, dei centri del riuso esistenti.
Al fine di agevolare lo sviluppo di tali iniziative possono essere ammessi a finanziamento anche costi operativi di start-up, relativi al primo anno di gestione del Centro.
- 8.3 ATERSIR riconosce i contributi alle domande ammesse alla Graduatoria permanente istituita a partire dall'annualità del Fondo 2018, aggiornata periodicamente tramite appositi bandi che definiscono i possibili beneficiari, i costi ammissibili, gli importi di contributo riconoscibili, la documentazione da presentare, i criteri specifici di assegnazione, le modalità di pagamento e gli obblighi dei beneficiari. I criteri prioritari per l'assegnazione delle risorse, fatte salve le specifiche indicazioni dettate dalle linee guida regionali, sono:
- compartecipazione comunale alle spese di realizzazione;
 - sovracomunalità dei progetti;
 - inserimenti lavorativi di soggetti disagiati;
 - quantità di categorie di beni gestiti.
- 8.4 Il contributo riconosciuto per la realizzazione o adeguamento del Centro comunale del riuso viene revocato qualora il soggetto beneficiario:
- non provveda ad avviare effettivamente l'attività del Centro entro un termine decorrente dalla conclusione dei lavori, che viene stabilito dal bando;
 - non provveda all'iscrizione all'apposito Elenco regionale dei centri comunali del riuso, e non provveda agli obblighi di rendicontazione previsti dalla Regione Emilia-Romagna;
 - cambi la destinazione d'uso della struttura e non svolga più l'attività di Centro del riuso nei 10 anni successivi alla corresponsione del contributo.

9. LINEA PREVENZIONE

- 9.1 I Comuni, o loro aggregazioni, possono richiedere contributi per progetti di prevenzione e riduzione della produzione di rifiuti; tali contributi non possono essere riconosciuti per costi che siano già coperti attraverso i PEF del Servizio Gestione Rifiuti.
- 9.2 Sono incentivabili progetti di prevenzione per cui la prevenzione e/o riduzione del rifiuto sia effettiva e misurabile, e siano coerenti con i principi della L.R. 16/2015 e con gli obiettivi del PRRB.
- 9.3 ATERSIR dispone le risorse da tale linea di incentivazione attraverso bandi, che definiscono i possibili beneficiari, i costi ammissibili, gli importi riconoscibili, la documentazione da presentare, i criteri di assegnazione, le modalità di pagamento e gli obblighi dei beneficiari. Le risorse da detta linea di finanziamento possono altresì essere disposte a favore di progetti-pilota selezionati attraverso specifici accordi con Regione e Anci-ER, e possono essere disposte tramite adesione a progetti-tipo sviluppati dall'Agenzia al fine di semplificare e favorire il coinvolgimento degli enti pubblici e privati in iniziative di prevenzione di particolare interesse (ad esempio i progetti della strategia #Plastic-FreER di cui al successivo punto 9.4).
- 9.4 Sono ammessi a finanziamento progetti e azioni che assicurano una concreta attività di prevenzione e riduzione dei rifiuti, che deve essere preventivamente stimabile e successivamente misurabile; a titolo esemplificativo e non esaustivo sono incentivabili progetti per la riduzione del consumo di beni monouso, l'uso di pannolini lavabili, riduzione degli sprechi e delle eccedenze alimentari, misure di Green Public Procurement ulteriori rispetto agli obblighi di legge, ecofeste, case dell'acqua.
In attuazione di quanto previsto dall'azione 12 della strategia #Plastic-FreER, le attività di prevenzione e riduzione di imballaggi in plastica, come ad esempio le cosiddette "cassette dell'acqua", i "kit di lavastoviglie" e le stoviglie riutilizzabili usufruiscono di risorse specificamente dedicate, oppure vengono ammesse con priorità ai bandi annuali. Le tipologie di progetti indicati non sono esaustive, gli enti proponenti hanno facoltà di promuovere iniziative di prevenzione di tipologie diverse.
- 9.5 Non sono incentivabili iniziative che comportino un semplice cambiamento nella raccolta e gestione dei rifiuti, quali ad esempio la riduzione di rifiuti indifferenziati ottenuta tramite raccolta differenziata, o la riduzione di rifiuti plastici monouso attraverso sostituzione con prodotti monouso di altri materiali.
- 9.6 Tra i criteri di priorità specificati nei singoli bandi occorre considerare positivamente il coinvolgimento in progetti sovracomunali, il coinvolgimento di soggetti privati e del terzo settore, la previsione di effetti duraturi di riduzione della produzione dei rifiuti.
- 9.7 Il contributo riconosciuto può ammontare al massimo all'80% dei costi ammissibili a contributo, è cumulabile con altri contributi pubblici a fondo perduto (al massimo fino a concorrenza dei costi di progetto ammissibili). Il Consiglio d'Ambito può disporre, con propri atti e nell'ambito di eventuali disponibilità, la copertura del 100% dei costi consuntivi ammissibili a contributo.

9.8 Gli enti beneficiari dei contributi si impegnano a collaborare con Agenzia e Regione al fine di favorire la diffusione delle buone pratiche realizzate, monitorando e divulgando i risultati ottenuti.

10. LINEA MONTAGNA

10.1 La linea di incentivazione MONTAGNA è dedicata al miglioramento gestionale del servizio nei comuni classificati nell'area omogenea di gestione "Montagna", al fine del raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata ai sensi della pianificazione di settore vigente.

10.2 Le risorse della linea MONTAGNA vengono riconosciute come contributi in conto esercizio a valere sul PEF del servizio, a fronte di iniziative volte al miglioramento gestionale del servizio e al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata; il riconoscimento ai Comuni beneficiari avviene attraverso appositi bandi, attraverso adesione a progetti tipo all'uopo predisposti, ovvero attraverso apposita programmazione concertata tra gli attori istituzionali interessati.

10.3 Al fine di prevenire il mancato utilizzo delle risorse attribuite a tale linea di finanziamento, possono essere riconosciuti altresì contributi a fondo perduto a vantaggio delle utenze dei comuni dell'area omogenea Montagna, in funzione del raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata previsti, in analogia a quanto previsto per la linea VIRTUOSI di cui al seguente articolo.

11. LINEA VIRTUOSI

11.1 La linea in oggetto è ripartita annualmente tra i comuni che vengono definiti "virtuosi", in base ad almeno una tra le seguenti condizioni:

- avere raggiunto e superato nell'annualità (n-2) l'obiettivo di raccolta differenziata previsto dal PRRB al 2027 per l'area omogenea di appartenenza;
- avere attivato entro l'anno 2023 un sistema di misurazione puntuale dei rifiuti indifferenziati prodotti.

11.2 Le risorse disponibili sulla linea vengono suddivise tra i Comuni che soddisfano rispettivamente la prima o la seconda delle condizioni, attraverso i fattori di ripartizione KvRD e KvAE individuati annualmente dal Consiglio d'Ambito. Al Comune che viene definito "virtuoso" per aver soddisfatto entrambi i requisiti spettano entrambe le quote di contributo.

11.3 Il contributo ad ogni Comune identificato come "virtuoso" viene calcolato:

- in funzione degli abitanti equivalenti (considerando il valore dell'anno (n-2) approvato da ATERSIR), se il Comune soddisfa il requisito di aver attivato entro l'anno 2023 un sistema di misurazione puntuale;
- in funzione dell'obiettivo di raccolta differenziata previsto dal PRRB per l'area omogenea di appartenenza, se il Comune soddisfa il medesimo requisito.

- 11.4 Il contributo a fondo perduto viene riconosciuto a favore delle utenze del servizio rifiuti dell'anno (n), e viene computato tra le ulteriori entrate a copertura del PEF previste dal metodo tariffario pro-tempore vigente (e dalle altre disposizioni di ARERA applicabili), secondo la seguente:

$$INC_{(Cvirt)(n)}^{VIRT} = Linea VIRT_{(n)} \times \left(K_{v_{AE}} \times \frac{A.E._{(Cvirt)(n-2)}}{\sum_{Cvirt} \{A.E._{(Cvirt)(n-2)}\}} + K_{v_{RD}} \times \frac{RD_{(Cvirt)(n-2)}}{\sum_{Cvirt} \{RD_{(Cvirt)(n-2)}\}} \right)$$

con

$INC_{(Cvirt)(n)}^{VIRT}$: contributo da linea di incentivazione VIRTUOSI, riconosciuto agli utenti del Comune virtuoso, nell'anno di riferimento (n)

$Linea VIRT_{(n)}$: ammontare della linea di Incentivazione VIRTUOSI per l'anno di riferimento (n)

$K_{v_{AE}}$: fattore di ripartizione per i Comuni che soddisfano l'obiettivo di misurazione puntuale

$A.E._{(Cvirt)(n-2)}$: numero di abitanti equivalenti del Comune virtuoso nell'anno (n-2)

$K_{v_{RD}}$: fattore di ripartizione per i Comuni che soddisfano l'obiettivo di raccolta differenziata

$RD_{(Cvirt)(n-2)}$: quantità di rifiuto differenziato del Comune virtuoso nell'anno (n-2)

- 11.5 Nel caso in cui sia vigente un sistema con tariffa-corrispettivo ai sensi dell'art.1, c.668 della L. 147/2013 in capo al Gestore, gli importi sono versati direttamente a quest'ultimo, che provvede a riconoscere la conseguente riduzione tariffaria agli utenti. I contributi spettanti vengono liquidati ai Comuni e/o gestori aventi diritto entro il 30 novembre dell'anno in cui sono riconosciuti.
- 11.6 Gli incentivi per i Comuni definiti virtuosi grazie all'attivazione entro il 2023 di sistemi di misurazione puntuale del rifiuto indifferenziato vengono liquidati a seguito di comprova dell'effettiva attivazione di tali sistemi, previa comunicazione dei quantitativi misurati.

12. LINEA SUPERVIRTUOSI

- 12.1 La linea in oggetto è ripartita annualmente tra i comuni che vengono definiti "supervirtuosi", in base al soddisfacimento contestuale delle seguenti condizioni:

- avere prodotto nell'anno (n-2) quantitativi di rifiuti pro capite per abitante equivalente non riciclati pari o inferiori a 110 kg/ab/anno
- avere raggiunto e superato nell'annualità (n-2) l'obiettivo di raccolta differenziata previsto dal PRRB al 2027 per l'area omogenea di appartenenza;

- 12.2 I quantitativi di rifiuti pro capite per abitante equivalente non riciclati sono stimati sulla base degli ultimi dati ufficiali disponibili. Il raggiungimento dell'obiettivo di riciclo viene valutato a scala comunale considerando gli scarti delle lavorazioni delle raccolte differenziate avviati direttamente a recupero energetico o in discarica a cui si aggiunge il quantitativo degli scarti degli impianti di produzione finali a scala regionale riparametrati a livello comunale. Nel computo non vengono conteggiati i rifiuti urbani che siano stati prodotti ad esito di eventi calamitosi (ad es. alluvioni, terremoti, trombe d'aria), comprovati da dichiarazioni di emergenza di Protezione Civile, poiché la loro produzione è indipendente dalle scelte gestionali dei Comuni.

- 12.3 Il contributo a fondo perduto viene riconosciuto direttamente ai Comuni beneficiari, a favore delle utenze del servizio rifiuti dell'anno (n), e viene computato tra le ulteriori entrate a copertura del PEF previste dal metodo tariffario pro-tempore vigente, secondo la seguente:

$$INC_{(Csupvirt)(n)}^{SUPERVIRT} = Linea\ SUPERVIRT_{(n)} \times \frac{\left[110 \frac{kg}{A.E. anno} - \left(\frac{R^{NR}}{A.E.} \right)_{(Csupvirt)(n-2)} \right] \times A.E._{(Csupvirt)(n-2)}}{\sum_{Csupvirt} \left\{ \left[110 \frac{kg}{A.E. anno} - \left(\frac{R^{NR}}{A.E.} \right)_{(Csupvirt)(n-2)} \right] \times A.E._{(Csupvirt)(n-2)} \right\}}$$

dove

$INC_{(Csupvirt)(n)}^{SUPERVIRT}$: contributo da linea di incentivazione SUPERVIRTUOSI complessivamente riconosciuto agli utenti del Comune "supervirtuoso", nell'anno di riferimento (n)

$Linea\ SUPERVIRT_{(n)}$: ammontare della linea di incentivazione SUPERVIRTUOSI nell'anno di riferimento (n)

$A.E._{(Csupvirt)(n-2)}$: numero di abitanti equivalenti del Comune "supervirtuoso" nell'anno (n-2)

$\left(\frac{R^{NR}}{A.E.} \right)_{(Csupvirt)(n-2)}$: produzione di rifiuti non riciclati pro capite per abitante equivalente del Comune "supervirtuoso" nell'anno (n-2)

- 12.4 Nel caso in cui sia vigente un sistema con tariffa-corrispettivo ai sensi dell'art.1, c.668 della L. 147/2013 in capo al Gestore, gli importi sono versati direttamente a quest'ultimo, che provvede a riconoscere la conseguente riduzione tariffaria agli utenti. I contributi spettanti vengono liquidati ai Comuni e/o gestori aventi diritto entro il 30 novembre dell'anno in cui sono riconosciuti.

13. CLAUSOLE PROVVISORIE PER L'ANNO 2023

- 13.1 In applicazione di quanto previsto dall'art. 10bis della L.R. 16/2015, limitatamente all'annualità 2023 l'ammontare delle risorse destinate alle linee di finanziamento RIUSO, PREVENZIONE e MONTAGNA sono ridotte del 20%; le risorse derivanti da tali riduzioni vengono disposte a favore dei comuni che nell'anno 2022 hanno percepito la linea di incentivo per la virtuosità (già linea LFA) e che per effetto della rimodulazione del Fondo subiscono una riduzione dell'incentivo, in proporzione all'entità della perdita. Nella ripartizione di tali risorse i Comuni non possono beneficiare di un incentivo cumulato maggiore del corrispondente incentivo LFA dell'anno 2022.
- 13.2 Le risorse da avanzo vincolato dell'anno 2022 non impegnate sulle linee LFB1 ed LFB2 vengono utilizzate a scomputo delle quote di alimentazione del Fondo previste a carico dei Comuni per l'annualità 2023.

14. DEFINIZIONE DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI

- 14.1 Il parametro "Abitante Equivalente", introdotto dall'art. 4 comma 8 della L.R. 16/2015 al fine di rendere confrontabili le performance dei Comuni in termini di produzione di rifiuti urbani, viene calcolato annualmente da ATERSIR per ogni Comune (o bacino tariffario sovracomunale) come somma di contributi relativi a diverse componenti che caratterizzano la gestione del servizio, considerando l'apporto di produzione di rifiuti urbani originato da:

- cittadini residenti
- utenze domestiche non residenti

- studenti universitari fuori sede
- flussi turistici
- attività produttive

determinati sulla base di elementi oggettivi rilevabili a scala comunale, secondo quanto specificato nella procedura di cui all'Allegato 1 al presente Regolamento. Il risultato del calcolo suddetto è oggetto di apposite determinazioni dirigenziali.

- 14.2 La parametrizzazione dei contributi relativi ad abitanti non residenti, ad attività produttive ed ai flussi turistici è effettuata anche in base al contesto territoriale dei Comuni - suddivisi tra 4 aree omogenee Capoluoghi, Pianura, Montagna e Turistici, con riferimento alle aree omogenee previste dal PRRB.
- 14.3 Vengono definiti Turistici i Comuni non capoluogo in cui il numero medio su base annua di presenze turistiche giornaliere è pari almeno al 2% del numero dei residenti; i Comuni della costa per i quali detto parametro sia inferiore al 2% vengono considerati, ai fini degli abitanti equivalenti, come comuni di Pianura; per dare stabilità al modello di calcolo la valutazione relativa ai comuni Turistici viene effettuata ogni 3 anni.
- 14.4 Il calcolo degli abitanti equivalenti viene effettuato considerando dati a consuntivo, pertanto ai fini della ripartizione del Fondo dell'annualità (n) si prendono in considerazione gli abitanti equivalenti determinati con riferimento all'annualità (n-2).

ALLEGATO 1 - PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI



**REGOLAMENTO DI GESTIONE DEL FONDO
D'AMBITO DI INCENTIVAZIONE ALLA
PREVENZIONE E RIDUZIONE DEI RIFIUTI
ALLEGATO 1**

**PROCEDURA PER LA DEFINIZIONE DEGLI
ABITANTI EQUIVALENTI**

Schema approvato con

Deliberazione di Consiglio d'Ambito n. 22 del 27/03/2023

INDICE

1. PREMESSA	3
2. DEFINIZIONE DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI	3
3. ABITANTI RESIDENTI	4
4. UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI	4
5. PRESENZA DI STUDENTI UNIVERSITARI	5
6. FLUSSI TURISTICI	6
7. ATTIVITÀ PRODUTTIVE	7
8. AGGIORNAMENTO DEI PARAMETRI	8

SCHENNA

1. PREMESSA

- 1.1 Come sancito dall'art. 4 comma 8 della L.R. 16/2015, ATERSIR individua con la presente procedura i criteri per il calcolo del parametro Abitanti Equivalenti (d'ora in poi anche A.E. e Ab.Eq.) relativo al Servizio Rifiuti, da considerare con l'obiettivo di rendere comparabili le performance comunali relative alla produzione di rifiuti, mediante omogeneizzazione delle diverse utenze servite ed in considerazione delle caratteristiche peculiari dei diversi territori.

2. DEFINIZIONE DEGLI ABITANTI EQUIVALENTI

- 2.1 Il parametro "Abitante Equivalente" viene calcolato annualmente da Atersir su base comunale (o di bacino tariffario sovracomunale) come somma di contributi relativi ai flussi di rifiuti urbani che vengono stimati come originati da diverse componenti, di seguito identificate:

$$A.E._{(C)} = A.E._{(C)}^{RES} + A.E._{(C)}^{UD.NON.RES} + A.E._{(C)}^{UNI} + A.E._{(C)}^{TUR} + A.E._{(C)}^{AP}$$

dove

$A.E._{(C)}^{RES}$: abitanti equivalenti del Comune relativi ai cittadini residenti

$A.E._{(C)}^{UD.NON.RES}$: abitanti equivalenti del Comune relativi a utenze domestiche non residenti

$A.E._{(C)}^{UNI}$: abitanti equivalenti del Comune relativi a studenti universitari fuori sede

$A.E._{(C)}^{TUR}$: abitanti equivalenti del Comune relativi ai flussi turistici

$A.E._{(C)}^{AP}$: abitanti equivalenti del Comune relativi ad attività produttive

- 2.2 La parametrizzazione dei contributi relativi ad abitanti non residenti, ad attività produttive ed al turismo è effettuata anche in base al contesto territoriale dei Comuni - suddivisi tra 4 aree omogenee Capoluoghi, Pianura, Montagna e Turistici; la suddivisione tra le aree omogenee può essere ulteriormente dettagliata in base a fattori specifici che condizionano la produzione dei rifiuti su un significativo insieme di Comuni.
- 2.3 Vengono definiti Turistici i Comuni non capoluogo in cui il numero medio su base annua di presenze turistiche giornaliere è pari almeno al 2% del numero dei residenti; i Comuni della costa per i quali detto parametro sia inferiore al 2% vengono considerati, ai fini degli A.E., come comuni di Pianura; la valutazione relativa ai comuni Turistici viene effettuata ogni 3 anni.
- 2.4 Le eventuali anomalie statistiche risultanti dal modello di calcolo vengono normalizzate sul parametro produzione di rifiuti per abitante equivalente, in relazione alla media ed alla deviazione standard che tale valore assume per ogni area omogenea.
- 2.5 La determinazione delle componenti di cui al comma 2.1 avviene sulla base di dati ufficiali reperibili a consuntivo, pertanto il calcolo degli A.E. dell'anno (n) viene di prassi utilizzato per l'erogazione del Fondo dell'annualità (n+2).

- 2.6 Quando per uno o più comuni non siano disponibili i dati di base necessari al calcolo di una componente degli A.E. per l'annualità di riferimento (n), possono essere mantenuti i valori che dette componenti avevano nella definizione degli A.E. dell'anno precedente (n-1); qualora non siano disponibili i dati relativi ad annualità precedenti ATERSIR procede ad una stima dei valori delle componenti considerando i valori medi dei parametri per l'area omogenea di riferimento.
- 2.7 I calcoli degli A.E. svolti su bacini tariffari sovracomunali prendono in considerazione l'aggregazione dei dati di base dei singoli Comuni appartenenti al bacino, qualora presenti a tale livello di dettaglio; l'area omogenea del bacino tariffario viene definita dalla prevalenza della popolazione residente nei comuni compresi nel bacino.
- 2.8 In caso di determinazione degli A.E. per Comuni non appartenenti alla Regione Emilia-Romagna nell'anno (n), ad esempio per Comuni successivamente trasferiti da una diversa regione o per comuni di altre regioni appartenenti all'ambito dell'EGATO, il calcolo viene basato su dati di origine il più possibile coerenti con quelli definiti per i Comuni della Regione, ed in subordine attraverso assunzioni di similarità rispetto alle aree omogenee di appartenenza.

3. ABITANTI RESIDENTI

- 3.1 Ad ogni abitante residente viene attribuito il valore di un A.E., indipendentemente dall'area omogenea a cui il Comune appartiene.

$$A.E._{(C)(n)}^{RES} = \text{Residenti nel Comune al 31 dicembre dell'anno}(n)$$

- 3.2 Il numero di abitanti residenti considerato è quello fornito dall'Ufficio Statistico Regionale dell'Emilia-Romagna.

4. UTENZE DOMESTICHE NON RESIDENTI

- 4.1 Il numero di abitanti equivalenti attribuito ad ogni Comune per la presenza di utenze domestiche non residenti viene stimato moltiplicando il numero di utenze domestiche non residenti per un coefficiente di occupazione $K_{(AO)}^{UD.NON.RES}$, diversificato per area omogenea, che individua un numero medio di occupanti di ciascuna utenza considerando anche la presenza di case sfitte o con occupazione temporanea.

$$A.E._{(C)(n)}^{UD.NON.RES} = K_{(AO)(n)}^{UD.NON.RES} \times NR_{(C)(n)}^{UD.NON.RES}$$

dove

$A.E._{(C)(n)}^{UD.NON.RES}$: abitanti equivalenti del Comune relativi a utenze domestiche non residenti per l'anno (n)

$K_{(AO)(n)}^{UD.NON.RES}$: coefficiente di occupazione dell'utenza domestica non residente per area omogenea, per l'anno (n)

$NR_{(C)(n)}^{UD.NON.RES}$: numero di utenze domestiche non residenti del Comune per l'anno (n)

- 4.2 Il numero delle utenze domestiche non residenti considerato è quello dichiarato tramite la rendicontazione annuale relativa al servizio rifiuti resa ai sensi della D.G.R. 754/12.
- 4.3 Atersir può stimare il numero delle utenze domestiche non residenti per i Comuni che non ne hanno rendicontato il valore in quanto fattispecie non prevista dal regolamento TARI; la stima è condotta in base a parametri statistici oggettivi, ad esempio confronto tra abitanti residenti (dato Istat) e numero di occupanti di utenze domestiche (da rendicontazione ex D.G.R. 754/12), ovvero dal confronto tra persone residenti e persone presenti o tra edifici occupati da residenti ed edifici non occupati da residenti come risultanti dall'ultimo Censimento della popolazione e delle abitazioni dell'Istat.

5. PRESENZA DI STUDENTI UNIVERSITARI

- 5.1 Si considera il contributo fornito dagli studenti universitari fuori sede come componente ulteriore delle utenze domestiche, a valere sui Comuni che ospitano sedi universitarie; si prendono in considerazione i dati dell'Anagrafe Nazionale degli Studenti Universitari pubblicati dall'Ufficio Statistica del Ministero dell'Università e della Ricerca, relativi all'anno accademico (n-1/n).
- 5.2 Quando il dato degli iscritti per sede di Ateneo non sia distinto su base comunale, il dato disponibile (ad esempio per Provincia sede di Ateneo) viene suddiviso tra i comuni che ospitano sedi universitarie in proporzione al numero dei corsi, ed in subordine al numero dei residenti dei Comuni.
- 5.3 La stima degli studenti universitari fuori sede che gravitano sul Comune sede di Ateneo avviene attribuendo diversi "coefficienti di domiciliazione" agli iscritti a seconda della loro provenienza, per scomputare gli iscritti non frequentanti e i pendolari giornalieri e tenere conto della periodicità delle lezioni e degli esami:

$$A.E._{(ComAte)(n)}^{UNI} = \sum_p (UNI_{(p)(n)}^{ISC} \times K_{(p)(n)}^{UNI})$$

con il parametro di provenienza "p" che assume i valori: Provincia sede di ateneo; Regione (esclusa la Provincia sede di ateneo); Nord; Centro; Sud; Isole e paesi esteri,

e dove

$A.E._{(ComAte)(n)}^{UNI}$: abitanti equivalenti relativi a studenti universitari fuori sede per il Comune sede di ateneo per l'anno (n)

$UNI_{(p)(n)}^{ISC}$: studenti universitari fuori sede iscritti, per area di provenienza "p", per l'anno (n)

$K_{(p)(n)}^{UNI}$: coefficiente di domiciliazione degli studenti universitari fuori sede per area di provenienza "p", per l'anno (n)

6. FLUSSI TURISTICI

- 6.1 La stima del contributo dei flussi turistici deriva dall'elaborazione dei dati relativi ad arrivi e presenze presso strutture ricettive diffusi dall'Osservatorio regionale del turismo. Per ogni Comune e per ogni anno, si considera il flusso di turisti complessivo FT^{TOT} come somma tra le giornate di presenza registrate nelle strutture ricettive FT^{PRES} ed un contributo FT^{TG} legato al turismo giornaliero stimato in proporzione agli arrivi registrati, per cui il flusso turistico comunale risulta essere:

$$FT_{(C)(n)}^{TOT} = FT_{(C)(n)}^{PRES} + FT_{(C)(n)}^{TG}$$

con

$$FT_{(C)(n)}^{TG} = K_{(AO)(n)}^{TG} \times FT_{(C)(n)}^{ARR}$$

dove

$FT_{(C)(n)}^{TOT}$: flusso di turisti complessivo per il Comune per l'anno (n)

$FT_{(C)(n)}^{PRES}$: numero di presenze registrate nelle strutture ricettive del Comune per l'anno (n)

$FT_{(C)(n)}^{ARR}$: numero di arrivi registrati nelle strutture ricettive del Comune per l'anno (n)

$FT_{(C)(n)}^{TG}$: numero di presenze turistiche giornaliere attribuite al Comune per l'anno (n)

$K_{(AO)(n)}^{TG}$: numero di turisti giornalieri stimati per ogni arrivo turistico registrato, per area omogenea, per l'anno (n)

- 6.2 Il fattore di proporzionalità $K_{(AO)}^{TG}$ esprime il numero di turisti giornalieri per ogni turista che rimane almeno una notte, diversificato in base all'area omogenea, che rende anche conto dei maggiori apporti previsti di rifiuti derivanti da attività di spazzamento e lavaggio strade.
- 6.3 Il numero di abitanti equivalenti derivante da flussi turistici si ottiene dividendo il flusso di turisti per il numero dei giorni dell'anno.

$$A.E._{(C)(n)}^{TUR} = FT_{(C)(n)}^{TOT} / 365$$

dove

$A.E_{(C)(n)}^{TUR}$: abitanti equivalenti del Comune relativi ai flussi turistici per l'anno (n)

- 6.4 Qualora i dati relativi a presenze ed arrivi siano forniti dall'Osservatorio regionale del turismo in forma aggregata invece che su base comunale, a causa di vincoli normativi legati alla privacy dei dati per i Comuni sede di un ridotto numero di esercizi ricettivi, l'attribuzione delle presenze e degli arrivi avviene attribuendo parametricamente il numero di arrivi e presenze in proporzione ai posti letto disponibili delle strutture ricettive su base comunale.

7. ATTIVITÀ PRODUTTIVE

- 7.1 Il numero di abitanti equivalenti relativo alle attività produttive di ogni Comune viene stimato in considerazione della produzione attesa di rifiuti provenienti dalle utenze non domestiche. Considerata la generale indisponibilità di misurazioni puntuali di tutte le frazioni di rifiuti prodotte dalle utenze, il contributo di produzione potenziale di rifiuti viene stabilito in funzione delle superfici e dei valori di producibilità stabiliti ai fini tariffari dal D.P.R. 158/99; ATERSIR può correggere e affinare le stime relative alla producibilità anche attraverso opportune elaborazioni dei dati di misurazione puntuale dei rifiuti disponibili (almeno per i rifiuti indifferenziati considerati in caso di TARI puntuale o di TCP).
- 7.2 Il valore di producibilità di rifiuti attribuito alle superfici delle utenze non domestiche, rendicontate ai sensi del D.G.R. 754/12, viene definito come valore compreso tra un minimo ed un massimo in funzione dei coefficienti Kd delle diverse categorie di attività produttiva; per ogni Comune, la produzione teorica di rifiuti da attività produttive risulta quindi:

$$P_{(C)(n)}^{AP} = P_{(C)(n)MIN}^{AP} + \Phi_{(AO)(n)}^{AP} \times (P_{(C)(n)MAX}^{AP} - P_{(C)(n)MIN}^{AP})$$

con

$$P_{(C)(n)MIN}^{AP} = \sum_i (Sup_{(CATi)(C)(n)} \times Kd_{(CATi)}^{min})$$

e

$$P_{(C)(n)MAX}^{AP} = \sum_i (Sup_{(CATi)(C)(n)} \times Kd_{(CATi)}^{max})$$

dove

$P_{(C)(n)}^{AP}$: produzione teorica di rifiuti da attività produttive del Comune per l'anno (n)

$Sup_{(CATi)(C)(n)}$: somma delle superfici delle attività produttive del Comune per l'anno (n), riferite alla i -esima categoria del D.P.R. 158/99

$Kd_{(CATi)}^{min}$: coefficiente potenziale di produzione minimo delle superfici delle attività produttive riferite alla i -esima categoria del D.P.R. 158/99

$Kd_{(CATi)}^{max}$: coefficiente potenziale di produzione massimo delle superfici delle attività produttive riferite alla *i*-esima categoria del D.P.R. 158/99

$\Phi_{(AO)(n)}^{AP}$: parametro per l'attribuzione della produzione di rifiuti tra la minima e la massima, per area omogenea, per l'anno (*n*); (valore compreso fra 0 e 1)

7.3 Per i comuni dell'area territoriale omogenea Turistici si applica una riduzione del parametro $\Phi_{(tur)(n)}^{AP}$ proporzionale all'incidenza della presenza turistica rispetto agli A.E. complessivi ad esclusione degli $A.E._{(C)(n)}^{AP}$; secondo la seguente:

$$\Phi_{(C)tur(n)}^{AP} = \Phi_{(tur)(n)}^{AP} - \left[\frac{(A.E._{(C)(n)}^{TUR})}{(A.E._{(C)(n)}^{RES} + A.E._{(C)(n)}^{UD.NON.RES} + A.E._{(C)(n)}^{UNI} + A.E._{(C)(n)}^{TUR})} \right]$$

tale riduzione tiene conto della maggiore presenza di attività stagionali legate al turismo, che sono già computate attraverso la specifica componente $A.E._{(C)(n)}^{TUR}$.

7.4 Il contributo in termini di abitanti equivalenti derivante dalle attività produttive è ottenuto imponendo che, a livello di area omogenea, la relativa produzione di rifiuti per abitante equivalente sia uguale alla produzione di rifiuti degli abitanti equivalenti derivanti da contributi diversi dalle attività produttive.

$$A.E._{(C)(n)}^{AP} = P_{(C)(AO)(n)}^{AP} / \left(\frac{(R^{TOT} - P^{AP})}{A.E._{(AO)(n)}^{NOAP}} \right)_{(AO)(n)}$$

dove

$A.E._{(C)(n)}^{AP}$: abitanti equivalenti del Comune relativi ad attività produttive per l'anno (*n*)

$\left(\frac{(R^{TOT} - P^{AP})}{A.E._{(AO)(n)}^{NOAP}} \right)_{(AO)(n)}$: produzione media di rifiuti per abitante equivalente per area omogenea per l'anno (*n*), per origini diverse dalle attività produttive

R^{TOT} : rifiuti complessivamente prodotti nell'area omogenea al netto dei rifiuti avviati autonomamente a recupero dal produttore (art. 238 comma 10 del D.Lgs. 152/06)

$P_{(C)(AO)(n)}^{AP}$: rifiuti complessivamente prodotti nell'area omogenea, nell'anno (*n*), dalle attività produttive, calcolati come sommatoria dei $P_{(C)(n)}^{AP}$ di tutti i Comuni dell'area omogenea

$A.E._{(AO)(n)}^{NOAP}$: abitanti equivalenti complessivi dell'area omogenea, nell'anno (*n-1*), per origini diverse dalle attività produttive

8. AGGIORNAMENTO DEI PARAMETRI

8.1 Nella determinazione annuale delle componenti di cui agli articoli dal 3 al 7 ATERSIR provvede all'aggiornamento dei parametri riassunti nella tabella seguente

Parametro		Aree di riferimento	Valore
$K_{(AO)(n)}^{UD.NON.RES}$	coefficiente di occupazione dell'utenza domestica non residente per area omogenea	Capoluoghi	0,80
		Turistici	0,50
		Pianura	1,00
		Montagna	0,50
$K_{(p)(n)}^{UNI}$	coefficiente di domiciliazione degli studenti universitari fuori sede per area di provenienza "p", per l'anno (n)	Provincia di studio	5%
		Regione	20%
		Nord	40%
		Centro	50%
		Sud	80%
		Isole	90%
		Estero	100%
$K_{(AO)(n)}^{TG}$	numero di turisti giornalieri stimati per ogni arrivo turistico registrato, per area omogenea, per l'anno (n)	Capoluoghi	1
		Turistici	3
		Pianura	0
		Montagna	2
	parametro per l'attribuzione della produzione di rifiuti tra la minima e la massima, per area omogenea, per l'anno (n); (valore compreso fra 0 e 1)	Capoluoghi	0,70
		Turistici	0,55
		Pianura	0,75
		Montagna	0,75

8.2 I valori dei parametri vengono aggiornati periodicamente con l'obiettivo di ottimizzare i risultati ottenuti nell'ipotesi di una distribuzione normale del parametro produzione di rifiuti per abitante equivalente per ciascuna area omogenea (con riduzione al 5% del numero di comuni la cui

produzione esula dall'intervallo con estremi dati dal valor medio ± 2 volte la deviazione standard).

- 8.3 La correzione dei parametri di calcolo tiene conto dei dati di misurazione puntuale disponibili, in particolare nella definizione della produzione complessiva dei rifiuti delle attività produttive e delle utenze domestiche.

SCHEMA

Approvato e sottoscritto

Il Presidente
F.to Francesca Lucchi

Il Direttore
F.to Vito Belladonna

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La sujestesa deliberazione:

ai sensi dell'art. 124 del D.lgs. 18 agosto 2000 n. 267, viene oggi pubblicata all'Albo Pretorio per quindici giorni consecutivi (come da attestazione)

Bologna, 03 aprile 2023

Il Direttore
F.to Vito Belladonna